



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 27.04.2022

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. APPROVAZIONE MODIFICHE A DECORRERE DAL 01/01/2022.

Adunanza ordinaria convocazione in data 27/04/2022 ore 20:00

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **20.00** nella solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi 27/04/2022 alle ore 20:00 il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	8 - CERFOGLI ERMANNO	P
2 - CAPPELLINI MONICA	P	9 - BONUCCI NADIA	P
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	10 - FRODATI MIRKO	P
4 - BENASSI CLAUDIO	P	11 - BONVICINI MARTINA	A
5 - SILVESTRINI ILENIA	A		
6 - CASTELLI JACOPO	P		
7 - FIOCCHI MARCELLO	P		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Partecipa il Vice Segretario Comunale **LOTTI Dr.ssa MIRKA**

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco il Sig. **BONUCCHI LEANDRO**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Illustrazione del sindaco

Si registra l'intervento del Consigliere Frodati il quale chiede spiegazione degli aumenti

Il Sindaco risponde motivando che non si tratta di aumenti ma di parziale ripristino della situazione pre-covid, poichè nel periodo di emergenza l'obbligatorietà di molte imposte (tra cui la TOSAP) era stata sospesa o di molto abbassata.

Il Sindaco accertato che nessun altro consigliere vuol intervenire pone ai voti la seguente proposta di deliberazione, che viene approvata con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 9
- Consiglieri votanti: n.9;
- Hanno espresso voto FAVOREVOLE i Consiglieri: Bonucchi, Cappellini, Scaglioni, Benassi, Castelli, Fiocchi, Cerfogli, Bonucci, Frodati;
- Nessuno ASTENUTO
- Nessuno CONTRARIO

Verbale n. 15 del 27/04/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. APPROVAZIONE MODIFICHE A DECORRERE DAL 01/01/2022

- Presenti all'appello nominale n° 9
- Entra successivamente il consigliere /
- Esce successivamente il consigliere /
- Presenti alla votazione n° 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato in via generale che:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che attribuiscono ai Comuni autonomia finanziaria, organizzativa e regolamentare in materia di proprie entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- il Regolamento relativo alle entrate tributarie del Comune di Montecreto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/07/2020;

Considerato in merito al termine di adozione degli atti regolamentari e tariffari che:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.".
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/5/2020, n. 34, convertito con la legge 17/7/2020, n. 77, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021 e l'ulteriore proroga del termine al 31/3/2021 con D.L. del 13/01/2021.

Considerato in merito al canone in oggetto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'articolo 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n.160 dispone l'istituzione del canone in oggetto in luogo: della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285;
- il canone di cui al punto precedente a sua volta è costituito da diverse componenti distinte ed autonome in ragione del diverso presupposto;
- in particolare ai sensi dell'art.1, comma 819, della legge 27/12/2019, n.160 il predetto canone è costituito:
 - da una componente avente per presupposto è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - da una componente avente per presupposto diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti

al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- l'articolo 1, comma 837, della legge 27/12/2019, n.160 dispone l'istituzione di apposito ulteriore canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- l'art. 1, commi da 817 a 847, della citata legge n.160/2019, disciplinano i canoni di cui ai punti precedenti;
- ai sensi del comma 836 del citato art.1 Legge n.160/19, solo con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni e conseguente canone dovuto di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- l'art. 1, commi 821 e 837, della citata legge n.160/2019, dispongono in merito all'adozione da parte dei Comuni di apposita disciplina regolamentare per l'applicazione dei citati canoni.
- Il Comune di Montecreto ha approvato il Regolamento del Comune di Montecreto per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico, canone mercatale e pubblicità e pubbliche affissioni, con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2021;

Considerato in merito alla organizzazione e gestione delle entrate previgenti che l'ufficio tributi del Comune di Montecreto gestisce:

in collaborazione con Ufficio tecnico, ufficio di polizia Municipale e commercio, la tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),

-

Considerato in merito all'istituzione e regolazione dei canoni in oggetto che:

- Che on Delibera di Giunta Municipale n. 18 del 30/03/2021 è stato approvato il relativo sistema tariffario di riferimento, in modo da garantire nel 2021, primo anno di applicazione del canone, un gettito e una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti dall'applicazione nel 2020 del canone di cui all'art.27 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- si intende, altresì, regolare gli stessi in modo da preservare la medesima organizzazione e gestione in essere per i tributi e i canoni vigenti fino al 2020;
- d'altra parte, il mantenimento dello status quo in termini gestionali e di pressione fiscale si impone anche al fine di tener conto delle difficoltà economico-finanziarie dei cittadini, famiglie ed imprese a causa del periodo emergenziale dovuto al Covid-19, a tutt'oggi in atto, in ragione del quale si è reso necessario prevedere diverse esenzioni proprio in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Considerato che:

- con il presente atto si intende garantire la possibilità di prevedere i gettiti derivanti dall'applicazione dei citati canoni funzionali al mantenimento degli equilibri economico-finanziari del Comune di Montecreto;

si intende apportare modificazione al citato Regolamento di approvazione del Canone Unico Patrimoniale come meglio specificato nella parte dispositiva del presente atto;

- in particolare, si intende apportare modifiche all'articolo 27. "Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni temporanee"- nella tipologia seguente: *"Durata continuativa superiore a 15 giorni ed inferiore ad un mese"*, considerata troppo gravosa a carico del contribuente a seguito di quanto emerso nell'applicazione di tale tipologia di occupazione nel 2021;

- si intende pertanto apportare all'art. 27. "Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni temporanee", alla tipologia suddetta la seguente modifica: *"Durata continuativa non superiore a 15 giorni "*

Considerato che quanto disposto con il presente atto è deliberato nell'esercizio del potere regolamentare conferito ai sensi dell'art.52 del D.lgs. 15/12/1997 n.446 affinché produca effetti dal 1/1/2022.

Considerato che è stato acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000.

Considerato il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa – Contabile;

Considerato che in merito al presente atto, il parere favorevole di regolarità contabile, da parte del responsabile delle Entrate, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Con voti 9 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, legalmente espressi;

DELIBERA

- di approvare, per le ragioni in premessa indicate, le seguenti modifiche, qui integralmente trasfuse, al vigente regolamento del Canone Unico Patrimoniale, di cui all' art. 1 commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2021, nella parte riguardante l'occupazione suolo pubblico art. 27

– Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni temporanee, a decorrere dal 01/01/2022.

Precedente : Articolo 27 - Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni temporanee

1. Alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, previste per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono applicate le seguenti maggiorazioni o riduzioni per usi particolari nel limite massimo di seguito riportato:

tipologia		A
autovetture uso privato su area destinata dal comune	Riduzione	-30%
esercizio attività edilizia	Riduzione	-50%
fiere e festeggiamenti	Maggiorazione	100%
pubblici esercizi e commercianti in sede fissa	Riduzione	-50%
Mercatini a carattere non ricorrente	Maggiorazione	+50%
installazioni giochi spettacolo viaggiante	Riduzione	-70%
manifestazioni politiche culturali sportive	Riduzione	-70%
Durata continuativa superiore a 15 giorni ed inferiore ad un mese	Riduzione	-40%
Durata continuativa superiore a 1 mese o che si verifichi con carattere ricorrente	Riduzione	-50%
Durata superiore a quella consentita originariamente, ancorchè uguale o superiore all' anno	Maggiorazione	+20%

2. Le maggiorazioni e le riduzioni indicate al comma precedente, sono cumulative e si applicano in successione tra loro.

3. Le suddette riduzioni non si applicano al canone mercatale.

Modifiche : Articolo 27 - Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni temporanee

1. Alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, previste per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono applicate le seguenti maggiorazioni o riduzioni per usi particolari nel limite massimo di seguito riportato:

tipologia		A
autovetture uso privato su area destinata dal comune	Riduzione	-30%
esercizio attività edilizia	Riduzione	-50%
fiere e festeggiamenti	Maggiorazione	100%
pubblici esercizi e commercianti in sede fissa	Riduzione	-50%
Mercatini a carattere non ricorrente	Maggiorazione	+50%
installazioni giochi spettacolo viaggiante	Riduzione	-70%

manifestazioni politiche culturali sportive	Riduzione	-70%
Durata continuativa non inferiore a 15 giorni	Riduzione	-40%
Durata continuativa superiore a 1 mese o che si verifichi con carattere ricorrente	Riduzione	-50%
Durata superiore a quella consentita originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno	Maggiorazione	+20%

2. Le maggiorazioni e le riduzioni indicate al comma precedente, sono cumulative e si applicano in successione tra loro;

3. Le suddette riduzioni non si applicano al canone mercatale;

4. di disporre che il presente atto sia trasmesso ai soggetti e agli uffici competenti per dare esecuzione allo stesso e procedere alle pubblicazioni di legge;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D..Lgs. 267/2000 previa separata votazione che riporta il seguente esito: Presenti e votanti nr. 9: Voti favorevoli nr. 9; Voti Contrari nr. 0, Astenuti nr. 0 , per la necessità di garantire la continuità e tempestività dell'azione amministrativa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno corrente.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi:
Addì, 02/05/2022

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIRKA LOTTI**